

Statuto FEEM

Art. 1 - Denominazione

E' costituita la "Fondazione Eni Enrico Mattei".

La Fondazione ha sede in Milano, Corso Magenta, 63, complesso immobiliare "Le Stelline".

Possono essere istituiti sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione ha lo scopo di contribuire, attraverso studi, ricerche, e iniziative di formazione e informazione, all'arricchimento delle conoscenze sulle problematiche riguardanti l'economia, l'energia e l'ambiente su scala locale e globale.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile nella sua accezione ambientale, economica e sociale, in relazione al quadro di sviluppo del Paese, al contesto internazionale e alle innovazioni tecnologiche;
- b) contribuire con appropriate iniziative alla formazione di esperti nei campi di interesse statutario della Fondazione;
- c) studiare anche attraverso confronti e dibattiti internazionali –

problematiche di particolare interesse del Gruppo Eni relative ai sistemi di governo dell'impresa e alla programmazione della ricerca aziendale in modo da rendere disponibili nuovi e aggiornati elementi di conoscenza e di orientamento. Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione con adeguati metodi e strumenti di rilevazione, ricerca, formazione e informazione, con riferimento in particolare all'oggetto dell'Eni anche col proposito di meglio affermare l'impegno del Gruppo Eni nel quadro della crescita economica e civile del Paese.

Art. 3 - Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) erogare premi e borse di studio;
- b) acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
- c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- d) costituire società, acquistare e cedere partecipazioni e interessenze in società o enti anche di natura commerciale.

Il risultato delle ricerche e degli studi effettuati dalla Fondazione è a disposizione del Gruppo Eni in via prioritaria.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi dei fondatori risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dalle erogazioni di terzi;
- c) dai beni mobili e immobili destinati a patrimonio;

d) dai redditi destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;

e) dalle partecipazioni e interessenze possedute.

Art. 5 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio di cui all'articolo 4;
- b) dai contributi ricevuti.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Eni S.p.A. ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri che durano in carica per un periodo di tre esercizi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

I Consiglieri possono essere rinominati e cessano quando il bilancio del terzo esercizio è stato approvato, a condizione che, a tale data, il Consiglio sia stato ricostituito.

In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del Consigliere cessato provvede l'Eni S.p.A.

Il Consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico

Art. 8 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente o in sua assenza il Consigliere più anziano di età convocano il Consiglio anche quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per approvare quello consuntivo del precedente esercizio. La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax entro il terzo giorno antecedente la data dell'adunanza.

giorno.
Le adunanze del Consiglio di
Amministrazione si tengono nella sede
della Fondazione o nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione. Possono
tenersi per videoconferenza, a
condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e

Nell'avviso di convocazione devono

dell'adunanza nonché l'ordine del

essere indicati il luogo, il giorno e l'ora

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l'estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Consiglieri in carica.
La validità di tali delibere è condizionata all'ottenimento dell'approvazione dell'autorità governativa.

Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 9 - Compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari, sentito il Comitato Scientifico della Fondazione;
- d) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;

e) nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato Scientifico; f) nomina il Direttore della Fondazione ed eventualmente un Vice Direttore; g) può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Direttore della Fondazione e, se nominato, al Vice Direttore; h) può chiedere pareri al Comitato

Scientifico.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e ha la rappresentanza legale della Fondazione. Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva. Può nominare procuratori per l'esercizio dall'attività di amministrazione eventualmente delegatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 12 (dodici) membri, tra cui viene eletto il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

Il Presidente e i membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione

o il Consigliere espressamente delegato dal Presidente della Fondazione. Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico:

- a) esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e ne garantisce l'attuazione;
- b) formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;
- c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) propone al Direttore della Fondazione la nomina dei responsabili dei singoli progetti;
- e) riscontra l'avanzamento dei lavori e redige relazioni periodiche per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza.

Art. 12 - Direttore

Il Direttore della Fondazione:
a) partecipa, in qualità di segretario,
alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato
Scientifico;

- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) dirige e coordina le attività, gli Uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- d) nomina, su proposta del Comitato Scientifico, i responsabili dei singoli progetti di studio e ricerca.

Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra persone iscritte al registro dei revisori contabili. I revisori sono così nominati:

- a) uno effettivo e uno supplente dal Ministro dello Sviluppo Economico, che assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori;
- b) gli altri dall'Eni S.p.A. . I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del revisore provvederà il soggetto che lo ha nominato. Il revisore in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

Art. 15 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.